



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

ICG/22-DGT/69233

Roma, 1 MAR. 2004

AL CONSIGLIO DI STATO
- Sezione consultiva per gli atti normativi

ROMA

e, per conoscenza:

AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento ex articolo 11, comma 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in materia di disciplina delle fondazioni bancarie - Richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Si trasmette, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di provvedimento in oggetto indicato, corredato della relazione vistata dall'On. Signor Ministro.

IL CAPO DELL'UFFICIO

AL

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;

Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

Viste le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte Costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;

Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

Visto l'articolo 39, comma 14-*nonies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'articolo 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del.....

Vista la nota del.....con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1998, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento emanato con d.m. 2 agosto 2002, n. 217.
2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999 e successive modificazioni.

Art. 2
(Attività istituzionale)

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.
5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3.
(Organo di indirizzo)

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo Statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art 4
(Incompatibilità)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo

presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio.

Art. 5 (Il patrimonio)

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6 (Partecipazioni bancarie di controllo)

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7 (Disposizioni transitorie)

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte Costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell' art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico previsionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma,

IL Ministro



Roma,

Relazione al Ministro

Oggetto:

Richiesta di parere al Consiglio di Stato
sul nuovo regolamento ex articolo 11,
comma 14 della legge 28 dicembre
2001, n. 448

VISTO:
Passi al Consiglio di Stato per il
prescritto parere

IL MINISTRO

Il regolamento che si sottopone al parere del Consiglio di Stato sostituisce il regolamento emanato con d.m. 2 agosto 2002, n. 217, ai sensi dell'articolo 11, comma 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie.

Il d.m. n. 217 del 2002 era stato impugnato dalle fondazioni bancarie davanti al TAR. L'efficacia di alcune disposizioni era stata sospesa dal giudice amministrativo in via cautelare e, a seguito dell'eccezione di incostituzionalità di alcune norme di legge, il giudizio era stato sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha deciso le questioni di incostituzionalità con sentenza n. 301 del 2003. Il giudizio davanti al TAR dovrebbe essere pertanto riassunto e proseguire.

Con il presente regolamento si intende porre fine al contenzioso e consentire il pieno avvio della riforma delle

fondazioni contenuta nell'articolo 11 della legge n. 448 del 2001 e assicurare la piena operatività delle fondazioni, la cui attività era stata limitata all'ordinaria amministrazione, in attesa della ricostituzione degli organi.

Il presente regolamento pertanto rimuove le illegittimità rilevate dalla Corte Costituzionale e modifica altre disposizioni del d.m. n. 217 del 2002 in un senso che si ritiene possa essere condiviso dalle fondazioni stesse, che sono state consultate attraverso l'associazione di categoria, in modo da rendere più remota la possibilità di una nuova impugnativa.

L'articolo 1 chiarisce che il nuovo regolamento sostituisce il precedente, emanato con d.m. n. 217 del 2002, e che i termini e le espressioni utilizzati hanno lo stesso significato di quelli utilizzati nel d. lgs. n. 153 del 1999. Le disposizioni di quest'ultima legge sono espressamente e integralmente richiamate e pertanto esse, anche se non ripetute nel regolamento, restano pienamente valide ed efficaci e prevalgono comunque sulle disposizioni del regolamento eventualmente incompatibili. Nella presente relazione, per chiarezza espositiva, viene comunque ricordato il contenuto di alcune disposizioni di legge.

L'articolo 2 riguarda l'attività istituzionale delle fondazioni e cioè l'attività diretta al perseguimento delle loro finalità di utilità sociale.

Le fondazioni possono svolgere la loro attività istituzionale solo nei c.d. "settori ammessi" (art. 11, comma 3 l. n. 448/01). I "settori ammessi" sono definiti nell'articolo 11, comma 1 della legge n. 448/2001, che ha, a tal fine, modificato l'articolo 1, comma 1 del d. lgs. n. 153/99 e sono settori di attività in vari campi di utilità sociale, raggruppati in quattro macrocategorie.

Le fondazioni svolgono la loro attività istituzionale operando prevalentemente in rapporto al territorio (art. 11, comma 3 l. n. 448/01). Lo statuto di ciascuna fondazione può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della fondazione, in base non solo al luogo di insediamento, ma anche in base alle tradizioni storiche e alla dimensione della fondazione.

Ogni fondazione sceglie, nell'ambito dei "settori ammessi", un massimo di cinque settori, definiti "settori rilevanti" (art. 11, comma 2 l. n. 448/01), ai quali le fondazioni destinano, in misura equilibrata tra i cinque settori, la parte prevalente del loro reddito (art. 11, comma 3 l. n. 448/01).

Nella scelta dei "settori rilevanti" le fondazioni privilegiano quelli che hanno maggiore rilievo sociale nel territorio prescelto, secondo le loro autonome valutazioni (art. 11, comma 3 l. n. 448/01). La scelta è comunicata all'Autorità di vigilanza per le relative verifiche.

La quota di reddito destinabile alle finalità istituzionali che residua dopo le erogazioni ai "settori rilevanti", può essere liberamente destinata dalle fondazioni, nell'ambito dei "settori ammessi". Resta ovviamente ferma la facoltà delle fondazioni, nei limiti di legge, di destinare il reddito alle altre finalità consentite dalla legge (ad es. riserve o accantonamenti). Viene altresì riaffermata la salvezza delle

destinazioni obbligatorie del reddito previste dalla legge (volontariato e prodotti editoriali per la scuola).

L'articolo 3 disciplina la composizione dell'organo di indirizzo, nel quale deve essere assicurata la prevalenza dei rappresentanti delle realtà locali del territorio di riferimento della fondazione (art. 11, comma 4 l. n. 448/01), siano essi enti pubblici o privati.

La restante parte dei componenti l'organo di indirizzo è espressione della società civile, come è attualmente previsto dal d. lgs. n. 153/99.

Per i rappresentanti della società civile, le designazioni devono provenire da soggetti indipendenti e qualificati, che operano nei settori di attività delle fondazioni.

Nelle fondazioni di origine associativa alle assemblee può essere attribuito dallo statuto il diritto di nominare sino alla metà dei membri dell'organo di indirizzo. Per la restante parte l'organo di indirizzo è composto secondo quanto previsto dai commi 1 e seguenti.

La cooptazione per la formazione dell'organo di indirizzo, e in particolare per l'individuazione dei rappresentanti della società civile, è ammessa nei soli casi di personalità di chiara e indiscussa fama, secondo le previsioni dello statuto.

Come previsto nel d. lgs. n. 153/99, i soggetti che effettuano le designazioni devono essere più di uno e a nessuno di essi può essere consentito di designare una quota maggioritaria di membri dell'organo di indirizzo.

La procedura di verifica dei requisiti dei componenti gli organi sono stabilite nello statuto. In assenza di previsioni statutarie il regolamento indica la procedura da seguire: l'organo di indirizzo in carica verifica la regolarità delle designazioni e l'esistenza dei requisiti soggettivi e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione.

L'articolo 4 disciplina le incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni, come da ultimo modificate dall'articolo 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In particolare viene precisato che l'incompatibilità con le cariche presso le società partecipate dalla società bancaria conferitaria sussistono qualora il rapporto tra le due società sia riconducibile a quelli di cui all'articolo 2359 del codice civile.

L'articolo 5 riguarda il patrimonio. In base alle previsioni di legge (art. 11, comma 11 l. n. 448/01), una quota degli investimenti delle fondazioni deve essere rivolta ad attività utili allo sviluppo del territorio, assicurando peraltro un'adeguata redditività, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del d. lgs. n. 153/99. Tali investimenti a favore dello sviluppo del territorio devono essere indicati nel documento programmatico annuale delle fondazioni, ed essere poi, ovviamente, evidenziati nel bilancio.

Restano ferme le altre disposizioni della legge, e in particolare quelle relative alla necessaria coerenza degli investimenti delle fondazioni con la loro natura di enti senza scopo di lucro.

Nell'articolo 6 viene chiarita la nozione di controllo congiunto su una banca o una società capogruppo bancario da parte di più fondazioni, a cui fa riferimento la legge (art. 11, comma 10 l. n. 448/01). Esso sussiste quando le fondazioni, mediante accordi di sindacato, si trovano in una delle situazioni di controllo indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a), b) e c) del d. lgs. n. 153 del 1999.

In caso di accertamento dell'esistenza del controllo congiunto, ferme le altre misure previste dalla legge per l'inosservanza delle disposizioni normative, le fondazioni devono sciogliersi dal patto entro novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Autorità di vigilanza.

L'articolo 7 reca le disposizioni transitorie, in attuazione dell'articolo 11, comma 14 della l. n. 448/01.

Le fondazioni il cui organo di indirizzo non sia conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento, devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni di legge e di regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento. Tutte le fondazioni adeguano comunque gli statuti alle nuove disposizioni di legge e di regolamento.

Dopo l'approvazione dello statuto da parte dell'Autorità di vigilanza le fondazioni il cui organo di indirizzo non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 provvedono ad adeguare la composizione dell'organo secondo le procedure stabilite dallo statuto stesso.

Il nuovo organo di indirizzo, una volta ricostituito, procederà alla nomina dell'organo di amministrazione. Il collegio sindacale rimane comunque in carica, considerate le sue funzioni di garanzia.

L'articolo 4, comma 1, lettera i) del d. lgs. n. 153/99 prevede un limite massimo di due mandati negli organi delle fondazioni; poiché alcuni degli organi attualmente in carica scadrebbero anticipatamente, viene previsto, solo per i componenti anticipatamente decaduti di tali organi, che il periodo svolto non viene computato al fine del calcolo dei due mandati.

Le disposizioni sulle incompatibilità e sui requisiti previsti dalle nuove disposizioni di legge e di regolamento si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ovvero, ovviamente, alle nomine che fossero eventualmente fatte prima della ricostituzione dell'organo, per integrare i componenti degli organi attualmente in carica, ove ciò fosse necessario.

L'attività delle fondazioni che devono procedere al rinnovo degli organi di indirizzo è limitata, per legge, all'ordinaria amministrazione. A tale riguardo, peraltro, si precisa che l'esecuzione del documento programmatico previsionale per l'anno 2004, approvato entro il 2003, e per il quale, ovviamente, l'Autorità di

vigilanza non abbia formulato rilievi nell'esercizio delle funzioni di legge, si considera rientrante nell'ordinaria amministrazione.

Sempre in base alle disposizioni di legge le fondazioni in ordinaria amministrazione possono comunque effettuare gli interventi sulla banca partecipata ritenuti necessari dalla Banca d'Italia a fini di stabilità, ferma l'esigenza di richiedere l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza nei casi previsti dalla legge.

Restano fermi i poteri dell'Autorità di vigilanza, previsti dalla legge, in caso di inosservanza delle disposizioni transitorie, quali l'invio di un commissario *ad acta* o lo scioglimento degli organi.

Si sottopone la presente relazione per l'inoltro al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Direttore Generale del Tesoro

D. Nisica